



COMUNE DI AFRICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Municipio, snc - 89030 Africo (RC)
P. IVA n. 00936740802 - C.F. n. 81000830802

Prot. n. 516 del 15/01/2022

ORDINANZA N. 109/2022

Oggetto: *Ordinanza contingibile ed urgente – misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid/19. Proroga Sospensione attività didattiche nella Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado presenti sul territorio comunale.*

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021;

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione,

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

Visto l’art.1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” del Decreto suddetto che stabilisce che “in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”;

Viste le Ordinanze del 10 Dicembre 2021 e del 24/12/2021 del Ministro della Salute con la quale la Calabria è stata classificata “Zona Gialla”;

Viste le misure ed i provvedimenti statali e regionali adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID/19;

Visto che con Ordinanza n. 8 del 6 Gennaio 2022 è stata disposta la chiusura temporanea del Palazzo Comunale, a causa di un dipendente comunale risultato positivo al COVID/19;

Vista la nota prot. n. 420 del 7 Gennaio 2022 con la quale il Dott. Salvatore Maria Costarella n.q. di Direttore Sanitario Aziendale f.f. GOM – “Bianchi Melacrino Morelli”, propone di valutare la chiusura delle Scuole per 2/3 settimane - al fine di contenere la diffusione dell’epidemia, in quanto è stato accertato un crescente aumento dei contagi da COVID/19;

Vista la nota prot. n. 1021 del 7 Gennaio 2022 con la quale il Sindaco f.f. Dott. Carmelo Versace, comunica ai Sindaci della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di voler accogliere la sopraccitata richiesta, del Dott. Salvatore Maria Costarella n.q. di Direttore Sanitario Aziendale f.f. del GOM – “Bianchi Melacrino Morelli”, *di chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per 2/3 settimane*;

Considerato che con nota prot. n. 3 del 7 Gennaio 2022, l'avv. Marcello Manna n.q. di Presidente della ANCI Calabria, chiede al Presidente della Regione Calabria On. Roberto Occhiuto di voler valutare la chiusura delle Scuole a livello Regionale, al fine di tutelare i Sindaci dei diversi Comuni calabresi, nell'adozione di provvedimenti amministrativi suscettibili di contenzioso giuridico;

Visto che il Presidente della Regione Calabria demanda ai Sindaci, di disporre provvedimenti inerenti alla sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 9 gennaio 2022, qui notificata il 10/01/2022, avente ad oggetto: **“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Africo, nella Provincia di Reggio Calabria ” – che ORDINA:**

per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- Nel Comune di Africo si applicano ***per un periodo di 10 giorni, dal 10 gennaio 2022 e fino a tutto 19 gennaio 2022 le misure inerenti alla c.d. “ZONA ARANCIONE”***, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all'art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Sentito il parere dell'Assessore Comunale al ramo, Lucia Bruzzaniti;

Vista l'Ordinanza n. 9 dell'8/01/2022 con la quale veniva disposta la chiusura delle attività didattiche in presenza, per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado presenti sul territorio comunale, dal 10 Gennaio al 15 Gennaio 2022

Ritenuto di adottare idoneo provvedimento di ***proroga*** per la chiusura temporanea delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado, attesa la situazione di emergenza di natura sanitaria;

Ravvisata la necessità di ricorrere al potere contingibili ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid /19, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus;

Considerato che già in diversi Comuni della Regione Calabria e soprattutto in questo Comune ci sono casi di contagio anche di bambini in età scolare e che lo stesso viene facilitato con lo spostamento di persone anche da un Comune ad altro, inoltre le indicazioni epidemiologiche sul territorio evidenziano un aumento dei contagi e di decessi da Covid – 19;

Evidenziato, altresì, che sul territorio comunale sono emersi numerosi casi di positività al COVID/19 in proporzione all'entità demografica della popolazione residente (2791 abitanti), dando atto che sono state emesse 108 Ordinanze di quarantena obbligatoria;

Considerato che si presuppone un ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica, con la necessità di emanare diversi provvedimenti di restrizione a seguito dell'aumento crescente dei casi di positività nel territorio Comunale;

Rilevato inoltre che nell'ambito del comune vi sono famiglie con bambini frequentanti le Scuole di Africo in stato di quarantena essendo risultate positive al tampone molecolare;

Ritenuto necessario, alla luce delle motivazioni su espresse, prorogare e sospendere le attività didattiche in presenza, per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado presenti sul territorio comunale, dal 17 Gennaio al 22 Gennaio 2022;

Ritenuto pertanto, ritenere possibile alto il rischio di contagio per la popolazione scolastica;

Sentito il dirigente scolastico;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto:

- lo statuto Comunale;
- il Testo Unico Leggi Sanitarie;
- il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- La Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;
- il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti, di prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza, per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale, dal 17 Gennaio al 22 Gennaio 2022.

DISPONE, ALTRESI'

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;

la trasmissione dello stesso:

- a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria;
- al Presidente della Giunta Regionale della Calabria;
- al Comando Stazione Carabinieri di Africo (RC);
- al Commissariato di Polizia di Bovalino;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Brancaleone - Africo";
- Alle Scuole e/o Asili privati.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento.

Africo, li 15/01/2022

IL SINDACO
Dott. Domenico Modaffari